

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

condo me, rimane lo stesso, nonostante le osservazioni dell'onorevole Englen.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Paternostro Francesco.

**SALARIS.** Io l'avevo domandata prima.

**PRESIDENTE.** Io non ho sentito che l'onorevole Salaris avesse chiesto la parola.

Se l'onorevole Paternostro non ha difficoltà di cedergli la parola, io gliela do.

**PATERNOSTRO FRANCESCO.** Parli pure l'onorevole Salaris. Io parlerò dopo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare.

**SALARIS.** Io ho chiesto la parola per dimostrare come quest'articolo poteva eludersi nel modo già accennato dall'onorevole Englen, e come con diverse domande si ottiene la restituzione di un migliaio di lire in più breve termine di tempo di quello che sia stabilito nell'articolo 8.

Il ministro ha detto che di ciò egli non si preoccupa, poichè quello di cui l'amministrazione si deve preoccupare è appunto dello sborso di una somma cospicua, anzichè delle piccole somme, ed in ciò sono d'accordo coll'onorevole Spaventa. Ma sta in fatto che il termine stabilito in quest'articolo 8 si può eludere. Immaginiamo un deposito di lire 1000; chiedendo 100 lire oggi, altre 100 domani, e via dicendo, in diciannove giorni si ottiene la restituzione di lire 1000, per la quale si vorrebbe fissare il termine di un mese. Ora, se di ciò non si preoccupa il ministro, tanto meglio; il deponente avrà duplice maniera di conseguire la restituzione della somma depositata. È dunque vero che, se io voglio ritirare 1000 lire, e le domando in una volta, dovrò aspettare per un mese; se invece faccio delle domande a distanza di un giorno, io potrò conseguire le 1000 lire o le 2000 in un termine molto più breve di quello che sia stabilito nell'articolo 8.

Ora parliamoci chiaro. Io accetto l'articolo della Commissione tale quale è stato formulato; ma resti ben inteso, che il regolamento non verrà ad impedire, che parte, e qualunque parte del deposito possa dimandarsi; perchè allora il deponente sarebbe privato del vantaggio del duplice modo di riavere il suo deposito. Bisognerà dunque, che la Camera si renda conto della portata di questo articolo, e sia chiaramente inteso da tutti in qual senso sia dato il voto.

Niuno può dubitare, che l'articolo 8 nella sua dizione si presta alla enunciata interpretazione, che pare però non accolta dal relatore, ma consentita dall'onorevole ministro.

In quanto a me accetto, che l'articolo sia qual è mantenuto; perchè presenta indubbiamente un gran

vantaggio ai deponenti, che adoperando un metodo od un altro, potranno in un tempo più o meno lungo ottenere la restituzione del deposito. Ciò che però importa si è, che non si cancelli questo vantaggio con un articolo liscio liscio in un regolamento, che poi potrebbe emanarsi dal potere esecutivo.

Io intendo, che la legge non conceda questo vantaggio, che la legge chiaramente neghi questo vantaggio; ma la legge deve essere chiara, e si deve conoscere la di lei disposizione. Non deve negarsi il suddetto vantaggio col regolamento, se la legge lo concede; come non concedersi col regolamento, se la legge lo nega.

Ora la legge fino da oggi è in duplice senso intesa; in un senso dall'onorevole relatore, in altro senso dall'onorevole ministro; perocchè l'onorevole ministro crede che anche le domande ad intervallo di un giorno solo non saranno di imbarazzo all'amministrazione, ed è perciò proclive a concedere questa facilità ai richiedenti le somme depositate. Se così si vuole, questo vantaggio non dovrà più togliersi da un articolo di regolamento.

Credo che la Commissione che ha proposto questo articolo vorrà accoglierlo nello stesso senso consentito dal ministro; perchè come ha essa inteso affermarsi dal ministro, la restituzione a 100 a 100 lire non disturberà nè punto nè poco l'amministrazione postale; quando anche questa restituzione abbreviasse il termine di un mese. Ad ogni modo bisognerà eliminare l'equivoco e far sì che la disposizione della legge sia chiara e precisa.

**PATERNOSTRO FRANCESCO.** Mi sorge un dubbio, per il che prego la cortesia dell'onorevole relatore a darmi uno schiarimento.

Il pagamento della somma che si richiede colla presentazione del libretto può essere ad un tempo più o meno lontano, sempre dentro il termine stabilito pel rimborso a seconda che l'ufficio postale sarà grosso o piccolo e secondo la distanza che corre dall'ufficio alla sede centrale dell'amministrazione, la quale dovrebbe, al bisogno, approntare il danaro.

Ora, non ci sarebbe in questa valvola di sicurezza, com'è piaciuto chiamarla all'onorevole Sella, un grave inconveniente, a cui non si è affacciato l'acume degli onorevoli oppositori, cioè non ci potrebbe essere da parte dell'ufficiale postale l'arbitrio di intrattenere il danaro per suo comodo, malgrado che fosse arrivato prima della scadenza del termine massimo, dentro il quale deve fare il pagamento?

E questo inconveniente è tanto più facile ad avverarsi inquantochè l'interesse non sarebbe fruttif-